

Comune di

Castiglione d'Orcia

(Provincia di Siena)

Parco Artistico Naturale e Culturale della Val d'Orcia



Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

n. 32 del 13-07-2015

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E COEFFICIENTI ANNO 2015

L'anno Duemilaquindici, addì **Tredici** del mese di **Luglio** alle ore **18:00** nella Residenza Municipale, adunatosi il Consiglio Comunale in prima convocazione, previa trasmissione degli inviti nei termini di legge, sono intervenuti i Signori:

Eseguito l'appello, risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenti
GALLETTI CLAUDIO	Sindaco	SI
ARMENI LORENZO	Consigliere	SI
BARNI ALESSANDRO	Consigliere	SI
CINGOTTINI RENATO	Consigliere	SI
CONSOLI STEFANO	Consigliere	SI
FORMICHI ERIKA	Consigliere	SI
ROSSI ALICE	Consigliere	SI
ROSSI FABIO	Consigliere	SI
FERRETTI RICCARDO	Consigliere	SI
ROSATI SARA	Consigliere	SI
RUSTICI CINZIA	Consigliere	SI

E' presente l'Assessore non consigliere Rossi Luca

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Michele d'Avino

Il Sig Galletti Claudio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita i Signori Consiglieri a discutere sull'"argomento in oggetto.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SINDACO
Claudio Galletti

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Michele d'Avino

Attestato di pubblicazione.

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione.

X E' stata affissa all'Albo on line di questo Comune il 23-07-2015 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, come prescritto dall'articolo 124, del D.Lgs. n. 267/2000.

X La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

X diventerà esecutiva dopo 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, (art. 134, D.Lgs. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Michele d'Avino

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente per oggetto: "**IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E COEFFICIENTI ANNO 2015** " presentata dal Responsabile Area Contabile SIMONA FRANCHETTI

Uditi gli interventi come da allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di approvare la suddetta proposta ;

VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000;

Con la seguente votazione, resa nei modi e forme di legge

Presenti n. 11

Favorevoli n. 8

Contrari n. 3 (Riccardo Ferretti, Cinzia Rustici, Sara Rosati)

Astenuti n. 0

DELIBERA

- di approvare la suddetta proposta di deliberazione avente per oggetto: "**IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E COEFFICIENTI ANNO 2015** " nel testo allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale, facendo proprie le motivazioni della medesima proposta.
- con successiva e separata votazione espressa in forma palese, cha ha il medesimo esito, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134. c.4 del D.Lgs.267/2000.

Allegati: - proposta di deliberazione



Comune di

Castiglione d'Orcia

(Provincia di Siena)

Parco Artistico Naturale e Culturale della Val d'Orcia

• Area Contabile •



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Rif. n° PRDC - 23 - 2015

**Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E
COEFFICIENTI ANNO 2015**

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTO l'art. 151, co. 1 del D.Lgs. 267/2000 che dispone che gli Enti Locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale, all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

VISTA la delibera consiliare n. 26 del 29/04/2014 avente per oggetto "Esame ed approvazione relazione previsionale e programmatica 2014/2016. Bilancio di previsione per l'esercizio 2014 e Bilancio pluriennale 2014-2016", esecutiva ai sensi di legge;

Atteso:

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2014 relativo al differimento al 31 marzo 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali. (GU Serie Generale n.301 del 30-12-2014)
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 16 marzo 2015 relativo all'ulteriore differimento dal 31 marzo 2015 al 31 maggio 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali;
- il Decreto del 13 maggio 2015 - Ministero dell'Interno relativo all'ulteriore differimento al 30 luglio 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali

RICHIAMATO l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal

possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 29/04/2014, ai sensi dell'art. 1 co. 639 della L. n. 147/2013, è stato approvato il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della I.U.C. (Imposta Unica Comunale);

RTENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2015 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

CONSIDERATO che, ai sensi dei commi 707 e 708 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 **la componente IMU della I.U.C. a decorrere dall'anno 2014 non si applica:**

- all'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica»;
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 (... omissis ... fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133... omissis ...) e 14-bis (Le domande di variazione della categoria catastale presentate, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 13-maggio-2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12-luglio-2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente posti e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per l'inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.) dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 e s.m.i., così come chiarito con circolare 3/DF/2012;
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati

CONSIDERATO che, nella determinazione delle aliquote IMU 2015 si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 679, della Legge 190 del 23/12/2014 (legge di Stabilità 2015) che modifica l'art. 1, comma 677, della Legge 147/2013 (legge Stabilità 2014), confermando, anche per l'anno 2015, il livello massimo di imposizione della TASI già previsto per l'anno 2014 (2,5 per mille). Per il medesimo anno 2015, viene altresì confermata la possibilità di superare i limiti di legge relativi alle aliquote massime di TASI e IMU, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a specifiche condizioni di legge;

RTENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di imposta unica comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2015, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

RTENUTO infine di confermare, per l'anno d'imposta 2015, i valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, deliberate nell'anno 2013;

CONSIDERATO che:

- con riferimento al **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati; ivi compresa l'abitazione principale,

- e di aree edificabili; come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;
- ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille per finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate;
- a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- l'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, mentre con l'art. 1, comma 1 D.L. 16/2014 è stata prevista, per il 2014, la possibilità di superare tali limiti fino allo 0,8 per mille, per finanziare, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011;
- l'art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
- l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento:
 - alla disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 - all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere, con la presente deliberazione, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili		Costi
Illuminazione pubblica	€	120.500,00
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	€	63.750,00
Servizi di polizia locale (ad esclusione delle spese di personale distaccato all'Unione dei Comuni)	€	54.816,81
TOTALE	€	239.066,81

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere alla conferma, per l'anno 2015, delle aliquote TASI approvate con delibera consiliare n. 21 del 14/04/2014, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti, così come sotto esposte:

- **aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,20 punti percentuali** per:
- abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale (con rendita complessiva inferiore/uguale ad €. 1.400,00);
 - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari (con rendita complessiva inferiore/uguale ad €. 1.400,00);

- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni (con rendita complessiva inferiore/uguale ad €. 1.400,00);
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (con rendita complessiva inferiore/uguale ad €. 1.400,00);
- unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica (con rendita complessiva inferiore/uguale ad €. 1.400,00);
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (con rendita complessiva inferiore/uguale ad €. 1.400,00);
- **aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,25 punti percentuali** per:
 - abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale (con rendita complessiva maggiore ad €. 1.401,00);
 - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari (con rendita complessiva maggiore ad €. 1.401,00);
 - fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni (con rendita complessiva maggiore ad €. 1.401,00);
 - casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (con rendita complessiva maggiore ad €. 1.401,00);
 - unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica (con rendita complessiva maggiore ad €. 1.401,00);
 - ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (con rendita complessiva maggiore ad €. 1.401,00);
- **aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,06 punti percentuali** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 (... omissis ... fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto- legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133... omissis ...).e 14-bis (Le domande di variazione della categoria catastale presentate, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto- legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente posti e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per l'inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.) dell'articolo 13 del decreto-legge n. 2011 del 2011 e s.m.i., così come chiarito con circolare 3/DF/2012;
- **aliquota TASI ridotta a 0 punti percentuali** per:
 - tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni assoggettati ad aliquota IMU;
 - unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze assoggettate ad aliquota IMU;
 - alloggi regolarmente assegnati dall'Agenzia Territoriale per la Casa.

CONSIDERATO che:

- con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641–666) ne delinea l'applicazione dal 2014;
- la TARI continua a prevedere:
 - l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
 - il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento

provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente:

la possibilità (commi 651-652) di commisurare la tariffa tenendo conto:

- a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;
- b) in alternativa, del principio «*chi inquinava paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponente accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

- nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISSE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

- l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

VISTA la delibera di G.C. del 17/06/2015, avente per oggetto "Imposta Unica Comunale (I.U.C.) - Aliquote e tariffe per l'anno 2015", con la quale viene proposta la conferma delle aliquote IMU e TASI deliberate per l'anno 2014 con atto consiliare n. 21 del 29/04/2014;

VISTA la delibera consiliare n. 20 del 29/04/2014, avente per oggetto "Imposta Unica Comunale (I.U.C.),

modifiche e approvazione regolamento-IMU e approvazione regolamento-TASI e regolamento TARI";

VISTA la delibera consiliare avente per oggetto "Piano economico finanziario tassa sui rifiuti (TARI) anno 2015. Approvazione.";

RITENUTO necessario e urgente approvare, i coefficienti stabiliti in base ai criteri del sopra citato D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 e ss.mm.ii., al fine di consentire ai contribuenti di effettuare i dovuti versamenti TARI entro le imminenti scadenze fissate come da normativa vigente, così come riportati nell'allegato prospetto:

CONSIDERATO che, alla luce della possibilità introdotta dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, il Comune si riserva la facoltà di valutare l'introduzione, nella disciplina della TARI 2015, di alcune modifiche al regime delineato dal D.P.R. 158/1999, per rendere meno rigide le modalità applicative del nuovo tributo;

RITENUTO opportuno, vista l'attuale situazione economica di generalizzata difficoltà, assicurare misure di sostegno al comparto produttivo applicando, per l'anno 2015, in via automatica, senza necessità di presentazione di apposita dichiarazione, agevolazioni fiscali in materia di TARI, volte a garantire, per ciascuna tipologia di attività, un aggravio di spesa, rispetto all'anno 2014, non superiore al 20%;

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta Unica Comunale, la riscossione dell'IMU e della TASI dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre;

VISTO il parere di regolarità tecnica, rilasciato dal Responsabile del Servizio interessato, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e del Regolamento sul sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.82/2012;

VISTO il parere di regolarità contabile, rilasciato da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria, attestante la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e del Regolamento sul sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 82/2012;

DATO ATTO che comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. di confermare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e coefficienti in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2015:

► **Imposta municipale propria (IMU)**

- **0,40%** abitazione principale, limitatamente alle categoria A1, A8 e A9, e relative pertinenze;
- **0,76%** *aliquota agevolata*: abitazioni concesse in uso gratuito a parenti di primo grado che vi hanno residenza anagrafica e le tipologie di unità immobiliari indicate nel regolamento I.M.U.;
- **1,04%** *aliquota ordinaria*;
- **confermare**, con riferimento all'esercizio finanziario 2015, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;
- **confermare**, per l'anno d'imposta 2015, i valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, deliberate nell'anno 2013;

► **Tributo sui servizi indivisibili (TASI)**

- **aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,20 punti percentuali per le tipologie di immobili sotto indicati con rendita complessiva (abitazione e pertinenze, come disciplinate dalla normativa IMU) inferiore o uguale ad € 1.400,00:**
 - abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale;
 - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
 - casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

➢ **aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,25 punti percentuali per le tipologie di immobili sotto indicati con rendita complessiva (abitazione e pertinenze, come disciplinate dalla normativa IMU) maggiore ad € 1.400,00:**

- abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

➢ **aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,06 punti percentuali per i fabbricati rurali ad uso strumentale [esenti ai fini IMU] ai sensi dei seguenti comma:**

- ⇒ **8 (... ommissis ... fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133... ommissis ...)**
- ⇒ **14-bis (Le domande di variazione della categoria catastale presentate, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente posti e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del**

presente decreto, sono stabilite le modalità per l'inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.)
dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 e ss.mm.ii., così come chiarito con circolare 3/DF/2012;

► **aliquota TASI ridotta a 0 punti percentuali** per:

- tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni assoggettati ad aliquota IMU;
- unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze assoggettate ad aliquota IMU;
- alloggi regolarmente assegnati dall'Agenzia Territoriale per la Casa.

► **Tassa sui rifiuti (TARI)**

- Approvare i coefficienti stabiliti in base ai criteri del sopra citato D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 ess.mm.ii., come riportati nell'allegato prospetto;

3. di dare atto che tali aliquote e i coefficienti decorreranno dal 1° gennaio 2015 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
4. di inviare la presente deliberazione, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
5. Di dichiarare ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Castiglione d'Orcia, il 12-06-2015

**Il Responsabile
Area Catastale
SIMONA FRANCHETTI**



Comune di
Castiglione d'Orcia
(Provincia di Siena)

Parco Artistico Naturale e Culturale della Val d'Orcia

- Area Contabile •



**PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

Rif. n° PRDC - 23 - 2015

**Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E
COEFFICIENTI ANNO 2015**

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere

FAVOREVOLE

ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

Castiglione d'Orcia, 11-12-06-2015

**Il Responsabile
Area Contabile
SIMONA ERANGHETTI**



**Comune di
Castiglione d'Orcia**
(Provincia di Siena)

Parco Artistico Naturale e Culturale della Val d'Orcia

- Area Contabile •



**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

Rif. n° PRDC - 23 - 2015

**Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E
COEFFICIENTI ANNO 2015**

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

Castiglione d'Orcia, li 12-06-2015

**Il Responsabile
Ufficio Ragioneria
Simona FRANCHETTI**

DPR 158/1999

UTENZE DOMESTICHE

CAT.	DESCRIZIONE	COEFFICIENTI	
		Ka	Kb
A1	Famiglia 1 Componenti	€ 0,82	€ 1,00
A2	Famiglia 2 Componenti	€ 0,92	€ 1,80
A3	Famiglia 3 Componenti	€ 1,03	€ 2,30
A4	Famiglia 4 Componenti	€ 1,10	€ 3,00
A5	Famiglia 5 Componenti	€ 1,17	€ 3,60
A6	Famiglia 6 o più Componenti	€ 1,21	€ 4,10

UTENZE NON DOMESTICHE

CAT.	DESCRIZIONE	COEFFICIENTI	
		Ka	Kb
1	Musei, biblioteche, scuole (quota stato sia x TAR SU che x TARES), associazioni, luoghi di culto	€ 0,66	€ 5,62
2	Campeggi, distributori carburanti	€ 0,85	€ 7,20
4	Esposizioni, autosaloni	€ 0,49	€ 4,16
5	Alberghi con ristorante	€ 1,49	€ 12,65
6	Alberghi senza ristorante - Agriturismo - Affittacamere	€ 0,85	€ 7,23
7	Case di cura e riposo	€ 0,96	€ 8,20
8	Uffici, agenzie, studi professionali	€ 1,09	€ 9,25
9	Banche ed istituti di credito	€ 0,53	€ 4,52
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	€ 1,10	€ 9,38
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 1,20	€ 10,19
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	€ 1,00	€ 8,54
13	Carozzeria, autofficina, elettrauto	€ 1,19	€ 10,10
14	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,88	€ 7,50
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 1,00	€ 8,52
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	€ 5,01	€ 42,56
17	Bar, caffè, pasticceria	€ 3,83	€ 35,52
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 2,40	€ 21,00
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 2,39	€ 20,35
20	Ortofrutta, peschiere, fiori e piante	€ 6,58	€ 55,94
21	Discoteche, night club	€ 1,58	€ 13,42
22	Stabilimenti termali	€ 1,49	€ 12,65
23	Autoimmesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	€ 0,52	€ 4,80



*Comune di
Castiglione d'Orcia
(Provincia di Siena)*



Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 13-07-2015

Imposta unica comunale (I.U.C.). Determinazione aliquote e coefficienti Anno 2015;

Il Sindaco Claudio Galletti introduce l'argomento iscritto al N. 5 dell'o.d.g. inerente la determinazione delle aliquote e dei coefficienti dell'Imposta unica comunale per l'anno 2015.

La trattazione della proposta di deliberazione in oggetto è stata svolta nel corso della discussione riportata al verbale della deliberazione consiliare n. 30 dell'odierna seduta, cui si rinvia.

In assenza di ulteriori rilievi da parte dei Consiglieri, il Sindaco invita il Consiglio Comunale a deliberare sulla presente proposta all'ordine del giorno.

Consiglieri presenti e votanti: 11. Favorevoli: 8. Contrari: 3 (I Consiglieri Riccardo Ferretti, Cinzia Rustici e Sara Rosati).

Successivamente il Sindaco invita il Consiglio Comunale a dichiarare la presente proposta immediatamente eseguibile.

Consiglieri presenti e votanti: 11. Favorevoli: 8. Contrari: 3 (I Consiglieri Riccardo Ferretti, Cinzia Rustici e Sara Rosati).



**Comune di
Castiglione d'Orcia**

(Provincia di Siena)

Parco Artistico Naturale e Culturale della Val d'Orcia



- Area Contabile •

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n° 32 del 13-07-2015**

**Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E
COEFFICIENTI ANNO 2015**

Con la presente si certifica che l'atto in oggetto è stato affisso all'Albo Pretorio Informativo di questo Ente dal 23-07-2015 al 07-08-2015 con numero di Registro Generale di Albo **2015000649**.

Castiglione d'Orcia, Il 23-07-2015

Il Messo Comunale
Lidia Vagaggini

